

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Avv. Francesca Castiglioni

11.05.2021

IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

art. 50 L. 247/12: Il potere disciplinare appartiene al CDD (non più al Consiglio dell'Ordine - COA funzioni consultive e di esecuzione della sanzione disciplinare)

I CDD hanno iniziato ad operare dal 1.01.2015 ed hanno il compito di valutare la sussistenza di illeciti deontologici e di irrogare le relative sanzioni in caso di violazione del Codice Deontologico

Il CDD è distrettuale: in particolare il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano è espressione degli ordini del Distretto: Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia (al quale a far data dal 31/12/2014 sono stati accorpati Vigevano e Voghera), Sondrio, Varese.

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

- . Legge 247/12 («Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense») Ispirandosi al principio terzietà e imparzialità del Giudice sancito dall'Art. 111 Cost. ha introdotto un nuovo organismo il Consiglio Distrettuale di Disciplina a cui è demandato del potere disciplinare
Titolo V dedicato al CDD ed al procedimento disciplinare (art. 50-63)
- . Regolamento CNF 1/2014 «elezioni dei Consigli distrettuali di Disciplina»
- . Regolamento CNF 2/2014 Procedimento Disciplinare (come modificato con delibera immediatamente esecutiva del 26.06.15)
- . Codice Deontologico Forense (in vigore dal 15.12.14)
- . Eventuali regolamenti interni dei singoli CDD

IMPARZIALITA' DEL CDD

La terzietà del giudicante disciplinare è normativamente garantita da:

- a) incompatibilità tra carica di Consigliere dell'Ordine e Consigliere distrettuale di Disciplina (art. 29 L. 247/12) nonchè componente CNF
- b) dal divieto ai componenti iscritti al medesimo Ordine del professionista nei confronti di cui si procede di far parte della sezione giudicante o di essere consigliere istruttore (art. 50 L. 247/12)

Procedimento disciplinare è un procedimento **amministrativo** che si svolge secondo i principi costituzionale di imparzialità e buon andamento (art. 10 reg.CNF 2/14). Per quanto non espressamente previsto si applicano al procedimento disciplinare le norme del cpp in quanto compatibili. E' un procedimento c.d. «accusatorio»= *in dubio pro reo*

Il procedimento disciplinare non è «disponibile» nel senso che una eventuale richiesta di revoca o ritiro dell'esposto non provoca alcuna caducazione né arresto del procedimento stesso

ESPOSTO

L'esposto è una «denuncia» presentata all'Ordine degli Avvocati, da parte di un soggetto che ritiene di aver subito un torto da un avvocato.

L'esposto si deposita o si trasmette a mezzo mail o PEC all'Ordine degli Avvocati al quale è iscritto l'avvocato, oppure all'Ordine degli Avvocati del luogo ove si sono svolti i fatti denunciati.

Art. 4 co. 1 e 2 Reg. 2/2014

In ogni caso si applica il principio della prevenzione con riguardo al momento dell'iscrizione nel Registro Notizie di Illecito.

ITER DELL'ESPOSTO

Il COA comunica all'avvocato (proprio iscritto oppure di altro Foro) che è stato presentato un esposto nei suoi confronti, indicando il nome dell'esponente e invitandolo a presentare proprie deduzioni (al CDD) nel termine di giorni 20 dalla ricezione della comunicazione.

Art. 11 Reg. 2/2014 CNF

Il COA, quindi, trasmette il fascicolo dell'esposto al Consiglio di Disciplina

Dal momento della trasmissione da parte del COA dell'esposto al CDD e sino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere disposta la cancellazione dell'iscritto dall'Albo di appartenenza né autorizzati trasferimenti.

IL FASCICOLO IN CDD – fase «presidenziale»

Il fascicolo, contenente l'esposto con i documenti e gli eventuali scritti difensivi con gli allegati, viene esaminato dall' «Ufficio di Presidenza» del Consiglio di Disciplina. L'art. 14 Reg. 2/2014 CNF indica come soggetto preposto all'esame del fascicolo il Presidente, ma è evidente come nei Distretti più grandi, il Presidente sia coadiuvato dai Colleghi dell'Ufficio di Presidenza.

All'esito dell'esame l'Ufficio di Presidenza può
alternativamente:

- 1) Proporre l'archiviazione in seduta plenaria (adunanza periodica di tutti i consiglieri CDD), per manifesta infondatezza o intervenuta prescrizione, con l'astensione da parte dei Colleghi dello stesso Foro di appartenenza del destinatario dell'esposto;
- 2) Proporre il richiamo verbale in seduta plenaria, se la sussistenza di una violazione è lieve o scusabile;
- 3) Trasmettere il fascicolo alla Sezione, per la trattazione del fascicolo, qualora la questione non sia «di pronta soluzione».

SEZIONE

La Sezione è formata da otto consiglieri, di cui un Presidente, un Segretario, un Istruttore, e cinque altri componenti, dei quali due Supplenti.

L'istruttore prende in carico il fascicolo per il quale non è stata disposta l'archiviazione o il richiamo verbale in plenaria.

La Sezione giudicante è formata da cinque consiglieri, tra cui Presidente e Segretario.

Due Consiglieri sono supplenti.

FASE ISTRUTTORIA DI SEZIONE

L'Istruttore, esaminato il fascicolo, comunica all'interessato l'apertura della fase istruttoria, invitandolo a depositare scritti difensivi nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Esamina le eventuali difese depositate, acquisisce prove documentali e/o orali.

Redige una Relazione con la quale **propone** alla Sezione l'archiviazione, o il rinvio a giudizio o il richiamo verbale

La Sezione, senza la partecipazione dell'istruttore, decide sulla proposta dell'istruttore e delibera l'archiviazione o il richiamo verbale o approva il capo di incolpazione.

Se c'è l'approvazione di un capo di incolpazione (art. 17 Reg. 2/14 CNF), lo stesso viene notificato all'incolpato con assegnazione di un termine per difesa (20 giorni) scaduto il quale l'istruttore chiederà alla sezione alternativamente l'archiviazione, il richiamo verbale o il rinvio a giudizio e la sezione deciderà.

Se viene deliberata la citazione a giudizio, il Presidente del CDD fissa la data per il dibattimento.

(art. 20 e 21 reg. CNF n.2/14).

La citazione a giudizio deve essere notificata:

all'incolpato (nel domicilio professionale o in quello eletto)

almeno 30 gg prima della data di comparizione;

al PM presso il Trib. ove ha sede il CDD.

IL DIBATTIMENTO

A pena decadenza l'inculpato deve depositare la lista dei propri testi 7 giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale.

Questo è l'unico termine di decadenza previsto nel procedimento disciplinare per l'inculpato/segnalato.

Durante il dibattimento l'inculpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, rendere dichiarazioni ecc.

La sezione può acquisire d'ufficio prove.

L'Art. 23 Reg. CNF n. 2/2014 definisce quali sono le prove utilizzabili (documenti e dichiarazioni provenienti da inculpato, documenti e dichiarazioni acquisiti nella fase istruttoria e dibattimentale però per i verbali testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria è necessaria la conferma in fase dibattimentale a pena inutilizzabilità).

Quindi, il Presidente nella Sezione dichiara chiuso il dibattimento e dà la parola al PM (se presente) all'inculpato ed al suo difensore.

LA DECISIONE

La Sezione decide a maggioranza in Camera di Consiglio.

All'esito il Presidente dà lettura del dispositivo alle parti, indicando il termine per l'impugnazione al CNF. La motivazione è depositata entro 30 giorni dalla lettura del dispositivo (termine che può essere aumentato fino al doppio in caso di particolare complessità o carico di lavoro della sezione).

La procedimento disciplinare si può concludere:

- . Non luogo a provvedimento disciplinare;
- . Richiamo verbale (infrazioni lievi e scusabili): non è una sanzione in
- . Senso stretto e viene comunicato con una lettera riservata del Presidente del CDD;
- . Condanna con applicazione di sanzione disciplinare: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio professionale (2 mesi- 5 anni), radiazione

Copia integrale della decisione è notificata via pec a cura della segreteria del CDD a:

- . Incolpato (presso domicilio professionale od eletto);
- . COA presso cui incolpato è iscritto;
- . PM presso Tribunale ove ha sede il COA a cui l'incolpato è iscritto;
- . Procuratore Gen. Rep. Presso Corte d'Appello del distretto ove ha sede il CDD che ha emesso il provvedimento.

SOSPENSIONE CAUTELARE

E' disposta dalla Sezione competente, quando l'Autorità Giudiziaria ha disposto:

- . Una misura cautelare detentiva o interdittiva in sede penale non impugnata o confermata;
- . La pena accessoria della sospensione dell'esercizio della professione;
- . Misura di sicurezza detentiva;
- . Condanna in primo grado per reati commessi nell'ambito della Professione;
- . Condanna detentiva non inferiore a 3 anni.

La sospensione cautelare non può superare 1 anno.

Perde efficacia:

- . Se la Sezione del CDD non delibera entro sei mesi il provvedimento sanzionatorio;
- . Se la Sezione del CDD delibera non luogo a provvedimento disciplinare;
- . Se la Sezione dispone le sanzioni dell'avvertimento o della censura.

LA SOSPENSIONE CAUTELARE PUÒ ESSERE REVOCATA O MODIFICATA.
Sull'istanza di revoca o modifica presentata dall'interessato è competente a pronunciarsi altra sezione designata dal Presidente del CDD.

Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso al CNF entro 20 gg dalla notifica.

IMPUGNAZIONE AVANTI IL CNF

Entro 30 giorni dalla notifica della decisione del CDD, si può proporre impugnazione innanzi al CNF.

L'impugnazione può essere proposta:

- dall'incolpato solo quando vi è stata affermazione di responsabilità;
- dal COA presso cui è iscritto l'incolpato;
- dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale ove ha sede il CDD che ha emesso la decisione. Questi possono altresì proporre impugnazione incidentale entro 20 giorni dalla notifica del ricorso proposto dall'incolpato.

L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento.

Per la proposizione del ricorso avanti il CNF, è necessario che l'avvocato (sia esso incolpato o difensore dell'incolpato) sia patrocinante presso la Magistratura Superiore.

E' evidente che l'avvocato colpito dalla sospensione dall'esercizio della professione non può difendersi da solo per difetto dello ius postulandi.

RICORSO PER CASSAZIONE

Avverso la decisione del CNF, può essere proposto ricorso in Cassazione.

La proposizione del **ricorso per Cassazione contro le decisioni del CNF** è soggetta al termine breve di **trenta giorni**, decorrente dalla notificazione d'ufficio della pronuncia contestata. Resta invece **salva l'applicabilità del termine "lungo"** di cui all'art. 327 c.p.c. nella sola ipotesi in cui **non vi sia stata valida notificazione d'ufficio** della decisione impugnata.

La Corte di Cassazione, SSUU, 10 luglio 2017, n. 16993, evidenziando la **funzione amministrativa di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale del CDD**, riconoscendo all'incolpato, al COA, che vigila sui propri iscritti, al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale, a garanzia del pubblico interesse, il potere di impugnazione del provvedimento disciplinare, anche quello di archiviazione.

La Suprema Corte ha fissato questo principio: qualunque decisione del CDD è impugnabile innanzi al CNF, inclusa quella di archiviazione; le parti necessarie di questo giudizio di impugnazione sono esclusivamente incolpato, COA, PM, PG.

RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo viene riaperto:

- a) Se è stata inflitta una sanzione disciplinare e per i medesimi fatti l'autorità penale pronuncia l'assoluzione. In questo caso si pronuncia il proscioglimento.
- b) Se è stato pronunciato il proscioglimento e per gli stessi fatti l'autorità penale ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo ed in base ad elementi rilevanti per la responsabilità disciplinare non esaminati dal CDD.

La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio.

E' competente il CDD che ha emesso la decisione ma la sezione è diversa da quella che ha deciso.

RAPPORTI TRA AZIONE PENALE E DISCIPLINARE

L'Autorità Giudiziaria è tenuta a dare notizia al COA quando:

- 1) E' esercitata l'azione penale nei confronti di un iscritto;
- 2) È disposta l'applicazione di misura cautelare nei confronti dell'iscritto;
- 3) Sono eseguite perquisizioni e/o sequestri nei confronti dell'iscritto;
- 4) Sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Il procedimento disciplinare è autonomo, ma è possibile sospenderlo, per un massimo di due anni, in pendenza del procedimento penale.

La prescrizione durante la sospensione è sospesa.

Dalla relazione annuale gennaio 2021 (Pres. Attilio Villa)

Nel 2019 il dato complessivo degli anni dal 2015 era costituito da 7.311 fascicoli pervenuti dei quali erano stati definiti 3.276 (dei quali le archiviazioni rappresentavano 2.723 fascicoli, i richiami verbali erano 361 e le decisioni erano 192). I rimanenti 4.035 fascicoli erano così suddivisi: 1.500 all'esame preliminare, 110 in fase dibattimentale, circa 1.000 all'esame istruttorio delle sezioni e 1.400 da assegnarsi ancora alle sezioni.

Nel corso del 2020 sono giunti 661 fascicoli (un numero inferiore alla media a causa del COVID) e ne sono stati definiti 1195 fascicoli (di cui 89 richiami verbali, 62 decisioni e il resto archiviato), cosicché si può dire che per il 2020 non si sono accumulati nuovi arretrati.


Il dato trova ancor maggior conforto perché sono state fissate, già per i primi mesi del 2021, 145 udienze dibattimentali.

Ricapitolando allo stato queste sono le pendenze (a gennaio 2021): nella fase preliminare 1.114 fascicoli, da assegnare a sezione 775 fascicoli, pendenti in sezione 1.422 e in fase decisoria 145.



Consiglio Nazionale Forense
presso il Ministero della Giustizia

Dati comunicati
Luglio 2019



Recapiti e riferimenti

Sede: Milano - Via Freguglia n. 14 – Palazzina Anmig – primo piano

Mail: cdd@ordineavvocatimilano.it
cdd2@ordineavvocatimilano.it

Telefono: 02.54.100.907

www.consigliodistrettuale.it/milano

www.codicedeontologico-cnf.it

ART. 1 Cod. deont.

*«L'Avvocato – 1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà e l'effettività della difesa, assicurando nel processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio...3. **Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale»***

GRAZIE PER L'ATTENZIONE